

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3872

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1999**

---

Norme per la predisposizione e l’attuazione di un piano di  
illuminazione per la prevenzione dei fenomeni di criminalità  
diffusa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le cifre relative alla cosiddetta microcriminalità, o criminalità diffusa, testimoniano l'ampiezza del problema che abbiamo di fronte.

L'incidenza dei piccoli reati diffonde un senso di profonda insicurezza, che si respira soprattutto nelle aree urbane e nei quartieri periferici, dove in genere vivono le fasce più deboli della popolazione, spesso costituita da anziani e persone dal reddito non elevato. La commissione di furti, scippi, rapine ed aggressioni incide profondamente sulla qualità della vita dei cittadini. Tuttavia riteniamo che sarebbe un errore abbandonarsi a risposte unicamente repressive e demagogiche per affrontare un problema che è anzitutto sociale ed economico.

I Verdi si battono sin dalla loro nascita per restituire vivibilità all'ambiente in cui ci muoviamo, e quindi anche alle nostre città, che hanno bisogno di una profonda opera di risanamento. Questa azione passa anche per l'illuminazione urbana: il presente disegno di legge intende predisporre un piano straordinario che si rivolge soprattutto alle zone esposte ad un maggior rischio per la sicurezza dei cittadini. Anche una migliore illuminazione, che non necessariamente significa una maggiore quantità di energia elettrica, può contribuire a scoraggiare la

commissione di fatti delittuosi. Si prevede un censimento delle aree più rischiose ad opera del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che il Governo intende rivitalizzare attraverso la presenza dei sindaci dei comuni capoluogo. Il comitato predisporrà uno studio sui rapporti tra l'illuminazione pubblica e la microcriminalità, sulla base del quale i comuni si doteranno a loro volta di piani di ottimizzazione, volti ad illuminare adeguatamente le nostre città. Questi passi non devono però risolversi in una crescita dell'inquinamento luminoso: occorre posizionare strategicamente le lampade, piuttosto che aumentarne la potenza. Pertanto fissiamo la lotta all'inquinamento luminoso come cardine ispiratore della legge: i piani dovranno aggiornare l'intero sistema di illuminazione, pubblica o privata, ai criteri di risparmio energetico, utilizzando lampade ad alta efficienza, impianti schermati o che comunque non dirigano la luce in alto o la disperdano lateralmente. Il positivo impatto ambientale di questi principi si sposerebbe con una ritrovata fruibilità dei centri urbani, favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle attività economiche e culturali, unica risposta efficace, a lungo termine, contro la criminalità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Mappatura delle zone a rischio di criminalità)*

1. Al fine di contribuire alla prevenzione dei rischi per la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 legge 1° aprile 1981, n. 121, di concerto con i sindaci dei comuni capoluogo, predispone una mappatura delle zone più esposte al rischio di criminalità diffusa, corredata da uno studio sulla relazione tra la criminalità diffusa e l'illuminazione urbana.

## Art. 2.

*(Piano per l'illuminazione)*

1. Entro dodici mesi dalla predisposizione della mappatura di cui all'articolo 1, i comuni si dotano di un piano di ottimizzazione dell'illuminazione urbana, al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini nelle zone individuate dalla mappatura di cui all'articolo 1.

2. In conformità ai principi di cui alla presente legge, i comuni emanano le apposite disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che privati. Il piano di cui al comma 1 fissa i criteri di indirizzo generale per l'installazione e l'uso degli impianti di illuminazione esterna sul territorio comunale, e predispone l'adeguamento di quelli già esistenti.

3. Al fine di dotarsi del nuovo piano di illuminazione, i sindaci dei comuni per i quali è prevista la suddivisione in circoscri-

zioni consultano i presidenti delle circoscrizioni in merito alla situazione della sicurezza pubblica nelle zone di loro competenza e riguardo alle eventuali segnalazioni dei cittadini residenti.

4. I piani di illuminazione devono ispirarsi ai seguenti criteri:

*a)* prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa nelle zone a maggior rischio per la sicurezza delle persone e del traffico veicolare;

*b)* miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani;

*c)* adozione dei criteri di riduzione dell'inquinamento luminoso e del consumo elettrico, anche attraverso l'utilizzo di lampade ad alta efficienza, di impianti schermati e che comunque non disperdano la luce lateralmente o verso l'alto.

4. Le regioni possono incentivare la predisposizione e la realizzazione dei piani di illuminazione comunali e l'adeguamento degli impianti esistenti attraverso l'erogazione di contributi comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le regioni adeguano ai criteri della presente legge i capitoli tipo per l'illuminazione esterna.